

Comune di Mantova
Prot. 0008836 - 22/02/2016
Class: 4.6
Orig: E UO: CF



MN20160008836



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 22 febbraio 2016

prot. 0007444-22/02/2016-SC_LOM-T87-P

Comune di
Mantova MN
Alla c.a.
Sindaco
Consiglio Comunale
Organo di Revisione

Oggetto: Deliberazione del 19 febbraio 2016, n. 58

Con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(dott.ssa Tamai Nadia)





REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Gulda	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza del 17 febbraio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;



FATTO

1. In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del comune di Mantova (MN), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è emersa la seguente problematica, per la quale si richiedeva istanza di deferimento in adunanza collegiale al Presidente di Sezione:

- spese per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture per euro 54.439,36 rispetto al limite di euro 15.202,18 disposto dall'art.5, c. 2 del d.l. 95/2012, conv. in l.135/2012

2. Le irregolarità erano contestate con nota istruttoria del 24 settembre 2015, a cui il comune dava riscontro, con nota del 12 ottobre 2015.

3. Dall'esame del questionario del rendiconto 2012, la Sezione si era pronunciata con deliberazione n. 64/2015, in merito al mancato rispetto del Patto di stabilità dell'anno finanziario 2012, ed altre criticità emerse, durante l'analisi del documento.

4. In data 22 gennaio 2016 il Presidente deferiva la questione all'esame collegiale.

5. All'Adunanza della Sezione del 17 febbraio 2016, non interveniva nessun rappresentante dell'ente.

DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Mantova in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 rappresenta le problematiche che seguono.

I) Mancato contenimento delle spese per autovetture.

Il Comune di Mantova non risultava aver conseguito, nell'esercizio 2013, l'obiettivo di riduzione della spesa per la manutenzione, noleggio, esercizio autovetture.

L'ente esponeva la spesa per la quota di euro 54.439,36 rispetto al limite di euro 15.202,18 disposto dalla norma dell'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, con uno sfioramento pari ad euro 39.237,18.

Dalla nota di risposta si rilevava un parco auto complessivo di n. 17 automezzi. L'amministrazione chiedeva di considerare la quota totale per euro 34.921,76, anziché 54.439,36 poiché la differenza non rientrava nelle spese soggette a limitazione. Inoltre faceva presente che la differenza era stata compensata da una minore spesa per le mostre, di pari importo, e che le spese di manutenzione erano vincolate dal contratto di manutenzione dal 1/05/2012 al 31/04/2015 con una spesa a *forfait* per ogni auto, in base alle proprie caratteristiche.

L'Amministrazione ha dimostrato quindi che le voci di spesa contestate dovevano ritenersi compensabili, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale, 4 giugno 2012, n. 139, con altre voci omologhe ridotte.

Tanto premesso, la Sezione raccomanda di comunque porre in essere, senza ulteriore ritardo, il meccanismo della revisione della spesa, con particolare riferimento a quelle oggetto di contestazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

DELIBERA

di considerare chiusa, con rilievi, l'istruttoria relativa al comune di Mantova;

DISPONE

1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Mantova (MN) e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti;

2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

L'Estensore

(dott. Andrea Lyberti)



Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)



Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

